



FOGLIO CONDIZIONI COMMERCIALI

NOTA BENE: *Per l'accoglimento dell'offerta è necessaria l'accettazione incondizionata delle sottoelencate condizioni commerciali.*

1. Oggetto dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale elettrico come meglio specificato nella Scheda di offerta economica. L'importo della fornitura al netto della lista sconti base con riferimento del listino Metel, d'appalto ammonta ad Euro 1.550.000,00 (un milione cinquecento cinquantamila /00), oltre I.V.A.

I quantitativi della scheda offerta non sono vincolanti per Alfa srl che si riserva il diritto di modificarli senza comunque variare l'importo a base d'asta.

2. Ordini: Le richieste di forniture saranno comunicate tramite un crono programma mensile, fornito sei settimane precedenti alla data di consegna prevista. Sarà fornito un documento contenente l'elenco di tutti gli articoli e le rispettive quantità, suddiviso per lotti di fornitura. I singoli lotti, andranno consegnati obbligatoriamente in unica soluzione, pena l'applicazione dell'art. 7 penali. Al momento della sottoscrizione del contratto il Fornitore dovrà comunicare ad Alfa srl il nominativo ed i recapiti del proprio referente ai fini dell'esecuzione del contratto, le richieste di fornitura e/o qualunque altra comunicazione, concernente l'espletamento delle attività contrattuali, giungeranno ad un unico indirizzo e-mail, un unico recapito telefonico (telefonia mobile e fissa) precedentemente concordati, analogamente Alfa srl comunicherà il proprio referente autorizzato dal D.E., all'emissione di cronoprogrammi e/o qualunque altra comunicazione. Alfa srl si riserva il diritto di sostituire o aggiornare l'elenco degli articoli ed insindacabilmente, modificare i lotti di fornitura, concordando con il fornitore nuovi prezzi e tempistiche, senza comunque variare l'importo a base d'asta.

3. Ritiro: il fornitore dovrà indicare non meno di 6 punti di ritiro nella provincia di Varese. Magazzini o negozi, con orari di apertura dal Lunedì al Sabato dalle 8:00 alle 17:00, ad una distanza di 20 Km dalle sedi operative, n. 3 per la sede di Corso Sempione 240 – 21052 - Busto Arsizio, e n. 3 per la sede di viale Ticino - 21026 – Gavirate.

4. Consegna: La consegna, deve essere franca di ogni spesa ed effettuata presso il magazzino della sede aziendale in Gallarate Via Aleardi 70, dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 12:00 dalle 13:00 alle 17:00 il venerdì dalle 8:00 alle 14:00, Alfa srl si riserva il diritto di comunicare un'ulteriore Fornitore presso il quale consegnare il materiale all'interno del territorio nazionale.

La merce alienata si intende consegnata all'Azienda all'arrivo al domicilio sopracitato, con sopportazione da parte del venditore dei rischi di trasporto fino alla detta destinazione.



Le consegne saranno dettagliate dal crono programma e in nessun caso sarà possibile suddividere i lotti di forniture o modificare le date di consegna indicate. L'inosservanza dei tempi di consegna sarà sanzionata come, ritardata consegna, con l'applicazione dal art.7.

- 5. Servizio Web, E-commerce, Disponibilità:** il fornitore mediante l'accesso a sito web dovrà prevedere di ricevere ordinazioni, e rendere consultabile la giacenza presso il proprio magazzino del materiale elettrico specificato nella Scheda di offerta economica.
- 6. Penale per servizio Web:** inadempienza al punto 5 comporterà una penale di € 100,00 per giornata di assenza del servizio, verrà applicata al superamento di 5 giorni di mancato servizio, per un massimo di € 10.000,00 e sarà considerata grave inadempienza.
- 7. Penale per ritardata consegna:** 0.5% su importo ordinato per ogni giorno naturale di ritardo fino al raggiungimento del 10% dell'importo ordinativo con facoltà da parte di Alfa srl di recesso unilaterale dal contratto al raggiungimento del massimo importo.
- 8. Penale per omessa fornitura del listino Metel:** la mancata consegna del listino Metel di cui al successivo art.15 . comporterà una penale di € 100,00 per giornata di ritardo, verrà applicata al superamento di 5 giorni di mancata fornitura, per un massimo di € 10.000,00. E sarà considerata grave inadempienza per tanto, sarà facoltà da parte di Alfa srl di recesso unilaterale dal contratto.
- 9. Imballo:** Compreso. Contributo CONAI assolto.
- 10. Garanzia:** Le Parti convengono che la garanzia per vizi e difetti dei prodotti dura 24 mesi a partire dalla data di consegna. Il Fornitore garantisce quindi, per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data d'accettazione della Fornitura da parte dell'Acquirente, che la Fornitura è priva di difetti, vizi, contaminazioni usura di qualsiasi natura. Ove la Fornitura si riveli difettosa, l'Acquirente potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere al Fornitore la riparazione o la sostituzione della Fornitura. Se il Fornitore non procede alla riparazione o alla sostituzione entro 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla richiesta dell'Acquirente, l'Acquirente potrà prendere le misure adeguate per porre rimedio alla situazione egli stesso o tramite un terzo. In ogni caso, il Fornitore si farà carico di ogni spesa relativa alla riparazione o sostituzione della Fornitura, comprese le spese di viaggio, reso fabbrica pezzi e manodopera, senza pregiudizio degli altri diritti o rimedi dell'Acquirente. Qualsiasi sostituzione o riparazione della Fornitura in garanzia dà luogo ad una nuova garanzia per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data d'accettazione scritta da parte dell'Acquirente della Fornitura sostituita o riparata. Il Fornitore rimane obbligato dall'insieme delle garanzie applicabili per legge, in particolare la garanzia del produttore e quella per vizi nascosti: al



riguardo, il Fornitore garantisce, manleva e mantiene indenne l'Acquirente, in ogni sede, da ogni responsabilità, pretesa, azione, pregiudizio ed onere anche risarcitorio, a qualsivoglia titolo e/o causa, da chiunque avanzate, nei confronti dell'Acquirente. A deroga dell'art. 1495 C.C. i termini di denuncia dei vizi sono di 30 giorni dalla scoperta. A deroga dell'art. 1667 del C.C. i termini per la denuncia delle difformità e dei vizi sono di 90 giorni dalla scoperta.

11. Recesso del contratto La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata (o pec) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del contratto;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dell'esecuzione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento delle consegne, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza della fornitura fornita in base allo scopo dello stesso;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Stazione Appaltante.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura. In caso di recesso, dal momento di ricezione della raccomandata il Fornitore deve immediatamente interrompere l'esecuzione del Contratto. Inoltre, in tal caso, il recesso determina la cancellazione d'ogni Ordine in sospeso. Il Fornitore della Prestazione rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa al riguardo, a



qualsivoglia titolo e/o causa. Tutti i pagamenti già effettuati e relativi ad una parte della Fornitura non ancora consegnata saranno immediatamente rimborsati all'Acquirente.

12. Pagamento: 60 giorni data fattura fine mese bonifico bancario senza valuta fissa.

13. Fatturazione: La ditta aggiudicataria dovrà fare particolare attenzione in fase di emissione dei documenti di trasporto e di fatturazione tenendo presente che sulle fatture devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- codifiche commessa e C.I.G. indicati sulla fattura;
- marca e codice di riferimento dei materiali consegnati.
- Prezzo listino Metel in corso
- Sconto applicato
- Prezzo netto
- Ogni fattura dovrà riferirsi ad un singolo documento di trasporto

14. Validità contratto: L'offerente si impegna a mantenere gli sconti indicati in offerta fino al **31/12/2021**.

15. Listini: il Fornitore entro e non oltre 20 gg, dalla aggiudicazione, fornirà i listini Metel in corso di validità, delle marche oggetto della fornitura, il prezzo di listino Metel sarà la base sulla quale verrà calcolato lo sconto offerto, che determinerà il prezzo netto, sarà cura del fornitore comunicare in caso di aggiornamento il nuovo listino Metel.

16. Tipologia materiale: Il materiale ceduto è conforme, per quanto applicabile, alle norme di riferimento e ad ogni altra nuova norma o aggiornamento che dovessero subentrare nel periodo di fornitura. La facoltà di accettare articoli e marche differenti da quelle previste nell'allegata "Scheda di offerta economica", caso che comunque dovrà essere limitato il più possibile, è a totale discrezione di Alfa srl in tal evento, prima di procedere all'acquisto, deve essere reso noto il prezzo del materiale alternativo.

17. Cauzione provvisoria: ai sensi art. 93 del D.L.gs 50/2016, di **Euro 31.000,00** (corrispondente al 2% dell'importo complessivo), da prestarsi sottoforma di cauzione o fidejussione, ai sensi di quanto prescritto dal citato art 93 co 1, 2, 3 del D.L.gs 50/2016. La Garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e deve prevedere, ai sensi del citato art 93 co 4, le seguenti clausole espresse:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;



- operativita' della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (ex art 103 del D.Lgs 50/2016) qualora l'offerente risultasse affidatario.

La Garanzia fidejussoria, ai sensi del comma 3 del citato art 93 può essere rilasciata dai seguenti soggetti: imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. E'/sono ammessa/e la/e riduzione/i dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.L.gs 50/2016, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di Riunioni Temporanee di Imprese. Per fruire della/e suddetta/e riduzione/i il concorrente deve dichiarare il possesso di uno o più dei relativi requisiti che di seguito riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di riduzione:

a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI ISO 9000 50%

b1) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 30% anche cumulabile

b2) IN ALTERNATIVA AL PUNTO b1: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 20% anche cumulabile

c) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067) 15% anche cumulabile

In caso di costituito/constituendo Raggruppamento Temporaneo, la garanzia dovrà essere presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, secondo quanto disposto dal comma 1 del citato art. 93.



Entro 30 gg. dalla aggiudicazione in forma efficace l'Amministrazione, relativamente ai concorrenti risultati non aggiudicatari provvederà a svincolare la garanzia provvisoria di cui sopra. Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere il documento con firma digitale dell'emittitore stesso, è necessario presentarlo in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il medesimo termine fissato per la presentazione dell'offerta in busta chiusa presso l'ufficio Protocollo della scrivente via Carrobbio 3 a Varese (VA) (orari di apertura da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00), recante all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l'indicazione : "NON APRIRE – l'oggetto della gara, il C.I.G. e l'indicazione Contiene garanzia provvisoria;

- 18. Cauzione definitiva:** L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Vengono esonerati dalla produzione dell'impegno di un fidejussore al rilascio della cauzione definitiva le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei



luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- 19. Trattamento dei dati personali:** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE ALFA S.r.l., quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente manifestazione di interesse, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla stessa e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento
- 20. Codice etico:** L'aggiudicatario s'impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel prossimo Codice etico di comportamento che sarà approvato e sue successive modifiche/integrazione che Alfa srl si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale e comunque a non esporre Alfa srl al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Impresa costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà Alfa srl a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
- 21. Tracciabilità finanziaria:** L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei



soggetti che sul medesimo conto possono operare. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare ad Alfa srl ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

22. Clausola risolutiva espressa: Ferma ogni ragione, pretesa ed azione per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, Alfa srl potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., qualora l'aggiudicatario violi, anche singolarmente, le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, disposizioni il cui contenuto ed esatto adempimento le PARTI riconoscono essenziale, fermo restando che Alfa srl si riserva di richiedere il risarcimento dei danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dall'inadempimento medesimo. In tal caso Alfa srl si riserva la facoltà di procedere all'automatica escussione dell'intero importo della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 13. In tutti questi casi, la risoluzione si verifica di diritto in forza di invio all'aggiudicatario, da parte di Alfa srl, di una semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.

23. Contestazione e Controversie: Qualora sorgessero contestazioni sull'esecuzione della fornitura tra l'Impresa e la stazione Appaltante, si applicherà la procedura prevista dall'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il foro competente è quello di Busto Arsizio. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Alfa srl

DENOMINAZIONE OFFERENTE _____

PER ACCETTAZIONE

FIRMA Legale Rappresentante/Procuratore _____

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE

DELLE CLAUSOLE DI CUI AI PUNTI

4,6,7,8,10,11,12,15,20,21,22 E 23.
